

FOGLIO INFORMATIVO

DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI (DEBITORE CEDUTO)

Aggiornato al 01/10/2024

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Ifis S.p.A.

Sede Legale: Via Terraglio, 63 – 30174 Venezia Mestre

Direzione Generale: Via Gatta, 11 – 30174 Venezia Mestre

www.bancaifis.it – Tel +39 041 5027511 – Fax +39 041 5027555 – e-mail: ifis@bancaifis.it

Contatti: <http://www.bancaifis.it/Gruppo/Contatti>

Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 5508 – Cod. ABI 03205

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia e Codice Fiscale 02505630109

Partita IVA 04570150278 Capitale Sociale Euro 53.811.095,00 i.v.

Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, all'Associazione Bancaria Italiana, all'Associazione Italiana per il Factoring, a Factors Chain International

| DATI E QUALIFICA DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'OFFERTA FUORI SEDE | |
|---|--|
| Nome e cognome del soggetto che consegna il modulo al cliente | |
| Qualifica del soggetto che consegna il modulo al cliente (dipendente Banca Ifis S.p.A. o altro) | |
| Nel caso di soggetto terzo iscritto ad albo o elenco, riportare gli estremi di detta iscrizione | |

CHE COS'È LA DILAZIONE DI PAGAMENTO DI CREDITI COMMERCIALI

Si tratta di un accordo mediante il quale al Debitore ceduto di una operazione factoring (di seguito Cliente) viene concessa una dilazione di pagamento rispetto alla scadenza originaria dei crediti oggetto di cessione, nei limiti del plafond di credito concesso sul Debitore ceduto e per un termine massimo come indicato in contratto. Tale dilazione è a titolo oneroso ed è relativa ai crediti di natura commerciale, oggetto di cessione alla Banca da parte del fornitore cedente (di seguito Fornitore), nell'ambito del rapporto di factoring che il medesimo ha in essere con la Banca.

L'accordo disciplina la durata della dilazione concessa dalla Banca, le modalità di pagamento e le condizioni economiche applicate dalla Banca al Cliente, nonché l'eventuale conferma della regolarità della fornitura ricevuta dal Fornitore (riconoscimento).

Le somme dovute dal Cliente potranno essere oggetto di specifica nota di liquidazione da parte della Banca e dovranno essere corrisposte nelle modalità specificate dal Cliente.

PRINCIPALI RISCHI

È a carico del Cliente il rischio di modifica del tasso d'interesse sia a seguito di variazione unilaterale della Banca – fatti salvi in questo caso i diritti del Cliente previsti dalla normativa in materia di trasparenza dei servizi bancari e finanziari –, sia per la variazione dell'eventuale parametro di riferimento concordato per la determinazione del tasso d'interesse.

Nel caso di riconoscimento del credito, il Cliente rinuncia alla facoltà di opporre alla Banca ogni eventuale riserva, contestazione o quant'altro possa limitare e/o ridurre il pagamento dei crediti ceduti.

In caso di mancato pagamento dei crediti dilazionati alla data di scadenza prorogata è prevista l'applicazione di interessi per il ritardato pagamento nonché l'addebito della commissione di ritardato pagamento che si cumula con la commissione di gestione della dilazione.

Il mancato puntuale pagamento dei crediti dilazionati o degli interessi e commissioni può comportare, ad insindacabile giudizio della Banca, la revoca della dilazione e/o la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186.c.c., con conseguente debenza degli interessi in misura di legge dalla scadenza originaria del credito fino al pagamento del credito.

Inoltre, la Banca, a proprio insindacabile giudizio, potrà sospendere in qualsiasi momento la dilazione concessa al Cliente per un periodo massimo di giorni come espressamente pattuiti nell'accordo di dilazione di pagamento di crediti commerciali, nonché recedere in qualsiasi momento dall'accordo di dilazione.

Eventuali varianti alle condizioni generali standard, anche in relazione a particolari settori merceologici o ad esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifici contratti.

Il tasso di interesse nominale annuo può essere fisso o variabile. In caso di tasso variabile lo stesso viene correlato ad un Parametro di indicizzazione (quale ad esempio l'Euribor), convenzionalmente preso a riferimento e non influenzabile dalle parti contrattuali, maggiorato di uno Spread. Tale tasso varia in funzione dell'andamento del Parametro di indicizzazione. Nei periodi in cui il Parametro di indicizzazione dovesse assumere valore negativo, allo stesso verrà convenzionalmente attribuito un valore pari a 0 (zero) in caso di pattuizione di un tasso floor (tasso minimo); per l'effetto, il tasso di interesse annuo nominale non potrà essere inferiore al valore dello Spread pattuito con il Cliente.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- possibilità di variazioni del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza;
- in caso di tasso floor, il Cliente non potrà usufruire delle eventuali variazioni in diminuzione del tasso variabile al di sotto del tasso minimo.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sono indicate nella misura massima (se sfavorevoli al Cliente) o minima (se favorevoli).

| TASSI E COMMISSIONI | |
|---|---|
| Tasso di interesse debitore nominale di dilazione | Tasso fisso in misura massima pari al 11,14% annuo con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza originaria del credito fino alla data di scadenza della dilazione ovvero tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato, con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza originaria del credito fino alla data di scadenza della dilazione ¹ . Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, se è pattuito un tasso floor, il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread. |
| Tasso di interesse debitore nominale per ritardato pagamento | Tasso fisso in misura massima pari al 11,14% annuo con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza della dilazione del credito fino alla data di effettivo pagamento ovvero tasso variabile pari al valore del Parametro di indicizzazione maggiorato dello Spread concordato, con liquidazione mensile o trimestrale calcolato dalla data di scadenza della dilazione del credito fino alla data di effettivo pagamento ¹ . Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma tra Parametro di indicizzazione e Spread, è pari al tasso fisso sopra riportato. In caso di Parametro di indicizzazione inferiore allo zero, se è pattuito un tasso floor, il tasso di interesse debitore nominale non può essere inferiore allo Spread. |
| Parametro di indicizzazione | Euribor 3 mesi media mensile base 360 (o altro parametro concordato) rilevato due giorni lavorativi precedenti alla fine di ciascun mese ² . |
| Criterio di calcolo interessi divisore 36500 | Anno civile |
| Periodicità di liquidazione interessi (giorno di liquidazione degli interessi) | Mensile / trimestrale anticipata o posticipata, fine mese/fine trimestre |
| Commissione di dilazione (applicata sul valore nominale del credito dilazionato) | 1,00% massimo per ogni mese o frazione di durata del credito dilazionato, con liquidazione periodica mensile (fine mese) o flat |
| Commissione di ritardato pagamento rispetto alla scadenza della dilazione (costo aggiuntivo della dilazione in caso di inadempimento del debitore alla scadenza della dilazione del credito, applicato sul valore nominale del credito dilazionato) | 1,00% massimo per ogni mese o frazione di durata dei crediti dilazionati, applicata con liquidazione mensile (fine mese) sul valore nominale degli stessi, calcolata dalla data di scadenza della dilazione fino alla data di effettivo pagamento |

¹ Determinato per ciascun mese solare di utilizzo.

² Se occorre liquidare gli interessi in data anteriore alla pubblicazione del parametro indicato, il tasso è determinato applicando la media del mese precedente.

GIORNI DI FRANCHIGIA

| | |
|---|-----------------------------|
| Numero di giorni fissi/lavorativi, decorrenti dalla data di scadenza originaria del credito, durante i quali non sarà addebitata alcuna somma a titolo di interesse | 0 giorni (fissi/lavorativi) |
|---|-----------------------------|

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti: il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali (incluse le spese di invio comunicazioni alla Clientela) imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse, rilasciate da soggetti terzi.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge n. 108/1996 (c.d. "legge antiusura"), può essere consultato in filiale, nonché sul sito internet della banca www.bancaifis.it.

RISCHIO DI CAMBIO

Nell'ambito di operazioni eseguite in divisa diversa dall'euro, il Cedente può essere soggetto al rischio di cambio, che consiste nel rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere.

Impatto della fluttuazione del cambio sull'ammontare da rimborsare a scadenza

Simulazione di un apprezzamento del 20% contro euro della divisa di denominazione dell'operazione nel periodo tra l'accensione e l'estinzione dell'operazione.

| Divisa finanziamento | Cambio Divisa/euro in accensione | Importo finanziato in euro | Importo finanziato in divisa | Cambio Divisa/euro apprezzato all'estinzione | Controvalore in euro all'estinzione | Differenza in euro all'estinzione | Controvalore In divisa della differenza in euro |
|----------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
| USD | 1,0918 | 50.000 | 54.590 | 0,873 | 62.532 | 12.532 | 10.940 |
| GBP | 0,8588 | 50.000 | 42.939 | 0,687 | 62.502 | 12.502 | 8.589 |
| SEK | 11,6825 | 50.000 | 584.125 | 9,346 | 62.500 | 12.500 | 116.825 |
| RON | 4,9561 | 50.000 | 247.805 | 3,965 | 62.498 | 12.498 | 49.555 |
| PLN | 4,4363 | 50.000 | 221.815 | 3,549 | 62.501 | 12.501 | 44.365 |
| CAD | 1,4354 | 50.000 | 71.770 | 1,148 | 62.517 | 12.517 | 14.370 |

Cambio rilevato il 26/06/2023.

Le simulazioni sono effettuate in conto capitale, le divise presenti nelle tabelle esemplificative sono quelle più rappresentative.

SERVIZI ACCESSORI E ALTRE SPESE

Il Portale myifis (servizio accessorio).

Il Portale myifis è il servizio telematico riservato alle imprese titolari di rapporti contrattuali con la Banca (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il contratto di Factoring, Confirming, Leasing, Noleggio) che consente al Cliente, per mezzo di tecniche di comunicazione a distanza e previa attribuzione di credenziali di autenticazione, di accedere online all'area riservata, resa disponibile dalla Banca, per compiere operazioni dispositive o informative, ivi incluse le istruzioni impartite alla Banca o la trasmissione o la ricezione di documenti informatici, a valere sui rapporti collegati di cui il Cliente stesso è titolare presso la Banca, secondo le modalità rese di volta in volta disponibili da quest'ultima.

Per i termini e le condizioni che regolano il contratto del Portale myifis offerto dalla Banca si rinvia al relativo Foglio Informativo, disponibile sul sito www.bancaifis.it, sezione Trasparenza".

RECESSO, TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA E RECLAMI

Recesso dal contratto

È facoltà delle parti recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

15 giorni.

Reclami e tutela stragiudiziale

Il Cliente deve inviare gli eventuali reclami all'Ufficio Reclami della Banca:

- mediante posta ordinaria all'indirizzo Banca Ifis S.p.A. - Ufficio Reclami, Via Terraglio 63, 30174 Venezia – Mestre;
- mediante posta elettronica all'indirizzo reclami@bancaifis.it;
- mediante posta elettronica certificata (pec) all'indirizzo reclami.pec@bancaifis.legalmail.it.

L'Ufficio Reclami invia una Comunicazione di risposta ai reclami pervenuti entro sessanta giorni dalla data di ricezione.

Il Cliente che sia rimasto insoddisfatto dalla risposta fornita dalla Banca, o che non l'avesse ricevuta entro i termini sopra indicati, decorrenti dalla data in cui risulti la ricezione del reclamo, potrà, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, presentare un esposto alla Banca d'Italia, nonché un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito ai sensi dell'art.128 bis TUB e gestito dalla Banca d'Italia. Per avere maggiori informazioni su come rivolgersi all'ABF e sull'ambito di sua competenza si rimanda alla consultazione del sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o dell'apposita Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo o sul sito internet www.bancaifis.it e trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente; moduli ed istruzioni sono altresì disponibili presso gli uffici della Banca e di Banca d'Italia. In alternativa, il Cliente insoddisfatto che non intenda presentare un reclamo, ma sia interessato a trovare un accordo stragiudiziale con la Banca potrà inoltre, rivolgere una istanza di mediazione all'Organismo di conciliazione bancaria, costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario, iscritto nel registro del Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui competenza il Cliente dichiara di accettare con la sottoscrizione del relativo contratto. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

Il Cliente e la Banca possono comunque concordare, anche in una fase successiva alla sottoscrizione del Contratto, di rivolgersi ad un diverso organismo di mediazione anch'esso iscritto nel richiamato registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

L'utilizzo delle procedure sopramenzionate non preclude al Cliente il diritto di investire della questione, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria.

GUIDE PRATICHE

La Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso le filiali della Banca in formato cartaceo e sul sito internet www.bancaifis.it ed è trasmissibile in formato elettronico su richiesta del Cliente.

La Guida pratica "La Centrale dei rischi in parole semplici" è consultabile sul sito internet www.bancaifis.it.

LEGENDA

| | |
|--------------------------------|---|
| Banca | Indica Banca Ifis S.p.A. e le società del gruppo. |
| CDOR | Il CDOR (Canadian Interest Rate Benchmark) è il tasso di riferimento comunemente utilizzato nei contratti finanziari e nei depositi interbancari in Dollari canadesi (CAD), pubblicato giornalmente alle 10:15 Eastern Time ("ET"), e calcolato da Refinitiv Benchmarks Services (UK) Limited come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è disponibile sulle principali piattaforme finanziarie (es. Bloomberg) e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea del CDOR, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso CDOR. |
| Cessione | Indica il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce alla Banca i propri crediti esistenti e/o futuri, come sotto definiti; alla cessione si applica la legge n. 52/91 nel caso dei crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 ss., Codice civile nel caso dei crediti sub b). |
| Commissione | Compenso pattuito tra il Cliente e la Banca per il servizio di dilazione. |
| Credito | Indica: a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi; b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso; |
| Debitore Ceduto/Cliente | Indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti e a cui la Banca accorda una dilazione di pagamento relativamente ai crediti oggetto di cessione. |
| Dilazione | Indica la proroga dei termini di pagamento indicati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che la Banca può concedere a titolo oneroso al Cliente. |
| Euribor | Tasso per depositi interbancari in euro calcolato giornalmente alle ore 11 CET come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è pubblicato sulla pagina Bloomberg della European Banking Federation e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea dell'Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso Euribor. |
| Flat | Indica che la commissione viene applicata soltanto una volta (una tantum) al verificarsi della condizione che contrattualmente ne prevede la sua applicazione. |

| | |
|------------------------------------|--|
| Fornitore | Indica l'impresa Fornitore Cliente della Banca, cioè la controparte del contratto di cessione di crediti (factoring). |
| Franchigia | Indica i giorni fissi o lavorativi, decorrenti dalla data di scadenza originaria del credito, durante i quali al Fornitore non sarà addebitata alcuna somma a titolo di interesse. |
| Frazione di mese | Porzione del mese che, ai fini della determinazione ed applicazione delle commissioni dovute, viene equiparata al mese solare. |
| Interessi | Indica il corrispettivo periodico dovuto dal Cliente alla Banca in ragione della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito o per il ritardo nel pagamento del credito dilazionato. |
| Mese o frazione di mese | Da identificarsi con riferimento al mese solare, esempio fattura emessa 15/01 ed incassata 5/03: commissione applicata per n. 3 mesi (mesi solari di gennaio, febbraio e marzo). |
| Parametro di indicizzazione | Indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso d'interesse contrattualizzato. |
| ROBOR | Il ROBOR (Romanian Interbank Bid/Offered Rates) è il tasso di riferimento per i depositi interbancari in RON romeni, pubblicato giornalmente alle ore 11:00 CET, calcolato come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso, calcolato giornalmente da Refinitiv Financial Solutions, è pubblicato sulle principali piattaforme finanziarie (es. Bloomberg) e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea del ROBOR, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso ROBOR. |
| SONIA | Il SONIA (Sterling Overnight Interbank Average Rate) è un tasso di interesse RFR (Risk-Free Rate) considerato privo di rischio, basato su transazioni effettive e riflette la media dei tassi di interesse pagati dalle banche per contrarre prestiti in sterline britanniche con scadenza un giorno (overnight) sul mercato monetario. Il tasso è pubblicato giornalmente dalla Bank of England alle 9:00 London Time ed è visualizzabile sulle principali piattaforme finanziarie (es. Bloomberg) e sui maggiori quotidiani economici. Per il calcolo delle scadenze diverse dall'overnight è effettuata una capitalizzazione composta giornaliera dei valori dell'indice osservati durante il periodo di maturazione corrispondente alla durata (composizione in arrears): l'indice finale è definito solo alla fine del periodo. In mancanza di rilevazione temporanea del SONIA, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso SONIA. |
| STIBOR | Lo STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rates) è il tasso di riferimento comunemente utilizzato nei contratti finanziari e nei depositi interbancari in Corona svedese (SEK), pubblicato giornalmente alle ore 11:00 CET, e calcolato da SFBF (Swedish Financial Benchmark Facility) come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso è disponibile sulle principali piattaforme finanziarie (es. Bloomberg) e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea del STIBOR, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso STIBOR. |
| Spread | Maggiorazione applicata al Parametro di indicizzazione. |
| Tasso floor | Tasso d'interesse nominale annuo minimo applicato al rapporto, pari in ogni caso allo Spread applicato al Parametro di indicizzazione per la determinazione del tasso di interesse. |
| Term SOFR | Tasso amministrato da CME Group Benchmark Administration Limited e pubblicato alle 5:00AM CT (US Central Standard Time) per le durate a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi. Il Term SOFR è determinato su base prospettica all'inizio del periodo di riferimento (composizione in advance) ed è calcolato come tasso a termine del SOFR (Secured Overnight Financing Rate), tasso considerato privo di rischio (RFR Risk-Free Rate) che misura il costo della raccolta con scadenza ad un giorno sul mercato dei pronti termine dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti. Il tasso Term SOFR viene pubblicato per ogni giorno in cui la Federal Reserve Bank di New York calcola e pubblica il SOFR ed è visualizzabile sulle principali piattaforme finanziarie e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea del SOFR, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso Term SOFR. |
| WIBOR | Il WIBOR (Warsaw Interbank Bid/Offered Rates) è il tasso di riferimento per i depositi interbancari in Zloty polacchi, pubblicato giornalmente alle ore 11:00 CET, calcolato come media semplice delle quotazioni rilevate su un campione di banche con elevato merito di credito. Il tasso, amministrato da GPW Benchmark, è pubblicato sulle principali piattaforme finanziarie (es. Bloomberg) e sui maggiori quotidiani economici. In mancanza di rilevazione temporanea del WIBOR, sarà utilizzato quale Parametro di indicizzazione l'ultima rilevazione disponibile del tasso WIBOR. |

Venezia – Mestre, 01/10/2024